



COPIA

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Registro Deliberazioni

Data 16/04/2003

OGGETTO :

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 06 AGOSTO 2001 ED APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO EX LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3.-

L' anno duemilatre addì sedici del mese di Aprile alle ore 17.00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l' appello nominale risulta :

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PELUFFO ROBERTO	X		CHIACCHIO VITTORIO	X	
BOVERO PIETRO	X		GRIFFO ROBERTA	X	
ALCETTI ALBERTA		X	FERRANDO MARINA	X	
GIULIANO MONICA	X		TRANQUILLI GIULIANO	X	
BARBERO MAURIZIO		X	ZAVAGLIA GIORGIO	X	
CALLIERI ANGELO	X		CANAVESE GUIDO	X	
SCIUTTO IVANO	X		LAMI MAURO	X	
CAVIGLIA ATTILIO	X		MURRU ANTONIO	X	
CARELLI ENRICO	X				

Presenti : 15

Assenti : 2

Partecipa il Segretario Generale BACCIU DR.SSA LUCIA

Il Signor PELUFFO ROBERTO -Sindaco- assume la presidenza dell' adunanza, e, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSTATATO che il Regolamento Comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed ordinanze, approvato con propria deliberazione n. 51 del 06/08/2001, non può avere più vigenza essendo ora la materia delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali disciplinata dalla recente legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha modificato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introducendo un nuovo articolo 7 bis relativo alle predette sanzioni amministrative;

PRESO ATTO che in forza della sopracitata legge tutte le sanzioni amministrative derivanti da violazioni a regolamenti comunali sono ora punite con il pagamento di una somma compresa fra 25,00 e 500,00 Euro;

VISTA la nota di indirizzo fatta pervenire dall'A.N.C.I. a tutti i Comuni della Liguria nella quale viene interpretato l'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dalla recente Legge 3/2003 e chiarito che non risulta possibile graduare le sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni ai regolamenti comunali se non in fase di emissione di ordinanza-ingiunzione, qualora il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta, fissato dalla Legge nella somma di € 50, equivalenti al doppio del minimo edittale;

RITENUTO di dover concordare con la tesi sopra menzionata aderendo ai suggerimenti espressi dall'A.N.C.I.;

RAVVISATA la necessità di dover regolamentare anche le sanzioni correlate a violazioni di ordinanze sindacali o dirigenziali, stabilendo l'applicabilità anche per le stesse dell'art. 7/bis D. Lgs. 267/2000 ;

RAVVISATA altresì l'opportunità di fornire indicazioni ai Dirigenti responsabili dei procedimenti sanzionatori al fine di graduare correttamente le somme da comminarsi come sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali ovvero ordinanze sindacali o dirigenziali in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione, qualora il trasgressore non abbia provveduto nel termine di 60 gg dalla notifica al pagamento in misura ridotta della somma dovuta e fissata in € 50 ai sensi di Legge;

RITENUTO di dover abrogare il precedente regolamento, nonché la parte relativa all'ammontare delle sanzioni fissate al Capo XV del Regolamento di P.M., conformandosi ai principi di legge ora vigenti in materia;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale, Sig. Fulvio Bono (Cat. D3), riportato a tergo del presente atto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Capo del II° Settore Economico-Finanziario, Dott.sa Ardolino Maria Luigia (Cat. D4), riportato a tergo del presente atto e dal quale si evince che non si rilevano aspetti contabili;

VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CON n. 15 voti espressi in modo palese da n.15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di abrogare, per le ragioni espresse in parte motiva, il Regolamento Comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali ed ordinanza di cui alla deliberazione C.C. n. 51 del 06/08/2001, nonché la parte relativa all'ammontare delle sanzioni previste al Capo XV del regolamento di P.U.;
2. di approvare il testo del nuovo regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali, allegato sub lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le sanzioni tutte elencate nell'allegato A) , per gli scopi di cui al punto del regolamento , troveranno applicazione ed inserimento, ciascuna per specifica materia e natura, nei vari regolamenti comunali ai quali fanno riferimento;
4. di dare atto che le sanzioni amministrative di cui alle varie convenzioni già esistenti fra comune ed aziende operanti sul territorio, nonché quelle previste da altre eventuali e successive convenzioni con altri soggetti privati, mantengono validità ed efficacia di sanzioni amministrative emanate in forza di regolamenti comunali e tutti gli effetti, non escludendo inoltre l'applicabilità di ulteriori sanzioni accessorie riconducibili agli artt. 13 e 20 della L. 689/81 se previste ed applicabili.

* * * * *

Si dà atto che entra nella sala della riunione il consigliere Barbero, per cui i presenti risultano ora pari a 16 e gli assenti a 1 (Alcetti).





REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

Articolo 2
(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle ordinanze comunali)

1. Per le violazioni alle ordinanze comunali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, che prevedono il pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.

Articolo 3
(Competenza ad emettere le ordinanze ex L. 689/81)

1. A norma dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, dell'ordinanza di archiviazione e di tutti gli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti regolamenti ed ordinanze comunali nonché l'eventuale audizione degli interessati, se richiesta, spetta in via esclusiva al responsabile gestionale, che tratta la materia oggetto della violazione e relativa sanzione, sia in caso di violazioni a regolamenti comunali che nel caso di inottemperanze ad ordinanze dirigenziali o sindacali che prevedano sanzione amministrativa.

Articolo 4
(Termini per l'emissione delle ordinanze ex L. 689/81)

1. I provvedimenti di cui alla Legge 689/81, in via generale, devono essere emessi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto inoltrato dall'ufficio a cui appartiene l'Agente che ha accertato la violazione.
2. In ogni caso, i provvedimenti di cui al comma 1 devono essere comunque adottati entro tre anni dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento.
3. Qualora alcuno degli interessati faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro trecentosessanta giorni dalla data di ricezione o deposito degli scritti difensivi.

4. Nel caso in cui lo scritto difensivo, o con separato atto, venga richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro centottanta giorni dalla data di ricezione o deposito della richiesta di audizione.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data della avvenuta audizione ovvero, nel caso di rinvii o repliche che sono ammissibili, dell'ultima audizione avvenuta.
6. Qualora si renda necessario, per esigenze istruttorie, acquisire ulteriori documenti, o richiedere un parere, da parte di altri Settori del Comune od altri Enti, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento dei pareri o dall'acquisizione dei documenti; nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non pervenga un formale riscontro dai soggetti interpellati, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati entro il termine di centottanta giorni dalla data di inoltramento delle richieste stesse.

Articolo 5

(Determinazione dell'importo delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento)

1. In sede di irrogazione di sanzione per violazione per la quale l'interessato non ha provveduto all'oblazione in via breve, di cui all'art. 2, l'autorità competente, come individuata dal precedente articolo 3, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione secondo lo schema allegato sub lettera B) al presente regolamento. Sarà possibile la determinazione della somma in misura inferiore al minimo indicato, determinandolo nella misura equivalente alla somma da pagarsi in via breve, unicamente per situazioni di disagio economico personale o familiare da comprovarsi debitamente, ad esclusiva discrezione del dirigente responsabile del procedimento sanzionatorio.

Articolo 6

(Applicazione di sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della L. 689/81.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

		Articolo 6	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 8	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 9	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 10	da Euro 100,00 a Euro 500,00
	Regolamento di Polizia Urbana	Articolo 12	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 13	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 14	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 15	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 16	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 17	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 18	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 19	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 20	da Euro 100,00 a Euro 260,00
		Articolo 21	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 22	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 23	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 24	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 25	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 26	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 27	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 28	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 29	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 30	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 31 -	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 32 - c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 32 - c. 7, 8	da Euro 200,00 a Euro 500,00
		Articolo 33	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 34	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 35	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 36	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 37	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 38	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 39	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 40	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 41	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 42	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 43	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 44	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 45	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 46	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 47	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 49 - c. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12	da Euro 150,00 a Euro 500,00

		Articolo 49 - c. 13,14,15,16	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 50	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 51 - c. 1,2,5,6,	da Euro 200,00 a Euro 500,00
	Regolamento di Polizia Urbana	Articolo 51 - c. 3, 4	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 52	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 53 - c. 1, 3,	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 53 - c. 2	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 54	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 55	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 56	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 57	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 58	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 59- c. 1,2,4,5,6,7,11,12	da Euro 100,00 a Euro 50,00
		Articolo 59 - c. 8, 9,	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 60	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 61	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 62	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 63	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 64	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 65	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 66	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 67	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 68	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 69	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 70	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 71	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 72	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 73	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 74	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 75	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 76	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 77	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 78	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 79	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 80	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 81	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 85	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 87	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 89	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 92 - c. 1, 2, 3, 4,	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 93	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 94	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 97	da Euro 100,00 a Euro 500,00

		Articolo 99	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 100	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 101	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 102	da Euro 100,00 a Euro 500,00
	Regolamento di Polizia Urbana	Articolo 103	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 105	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 106	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 107	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 109	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 111	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 111 bis	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 112	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 114	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 115	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 116	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 117	da Euro 100,00 a Euro 500,00
12	Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e nettezza urbana	Articolo 8	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 9	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 10	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 26	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 27	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 28	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 29	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 31	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 32	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 33	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 34	da Euro 150,00 a Euro 500,00
		Articolo 36	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 43 – c.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15	da Euro 100,00 a Euro 500,00
		Articolo 43 – c. 8, 11, 12, 13, 14	da Euro 200,00 a Euro 500,00